

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA

## DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A00920 del 30/04/2025

Proposta n. 951 del 29/04/2025

**Oggetto:**

Rigetto della richiesta di contributo, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss. mm. e ii., avente ad oggetto gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso abitativo con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100/2020 e ss. mm. ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Amedeo D'Egidio, in qualità di rappresentante di condominio di fatto, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Antrodoto (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg.10, Part. 385, Sub. 3-4 - ID 7314

**Proponente:**

|                               |                  |                             |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Estensore                     | GRILLO ANTONELLA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | FIOCCO ROBERTO   | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       | R. FIOCCO        | _____firma elettronica_____ |
| Direttore                     | S. FERMANTE      | _____firma digitale_____    |

**Oggetto:** Rigetto della richiesta di contributo, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss. mm. e ii., avente ad oggetto gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso abitativo con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100/2020 e ss. mm. ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Amedeo D'Egidio, in qualità di rappresentante di condominio di fatto, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Antrodoto (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg.10, Part. 385, Sub. 3-4 - ID 7314

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025», e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la

ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2 comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5 comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone "Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili";
- con l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 e ss.mm.ii., il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per la "Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili";
- con l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 8 e ss.mm.ii., il Commissario straordinario ha disciplinato le modalità per la "Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi";
- con l'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm.ii., il Commissario straordinario ha inteso dare "Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016", stabilendo altresì una procedura semplificata per lo smaltimento dell'arretrato;
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii. è stato adottato il Testo unico della ricostruzione privata;
- nel Testo unico della ricostruzione privata, all'articolo 70, comma 2, è stabilito che *"In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10*

*giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo”;*

- con l'art. 38, comma 1, del Testo unico della ricostruzione privata è stato stabilito che *“Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge”;*
- al comma 2 dell'articolo 38 del T.U.R.P. citato al punto che precede è stato stabilito, altresì, che *“il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al precedente comma, ovvero l'ulteriore rigetto dell'istanza come sopra integrata, determinano la definitiva inammissibilità al contributo, nonché gli effetti decadenziali in materia di autonoma sistemazione previsti dal comma 4 dell'art. 8 della legge speciale Sisma”;*

DATO ATTO che:

- con istanza depositata su piattaforma informatica MUDE n. 1205700300000125912020 acquisita al protocollo dell'Ufficio con n. 1044065 del 30/11/2020, è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso abitativo con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100/2020 e ss. mm. ii., per conto del Sig. Amedeo D'Egidio, in qualità di rappresentante di condominio di fatto, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Antrodoto (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg.10, Part. 385, Sub. 3-4 - ID 7314;
- l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ha rigettato con Decreto dirigenziale n. A02193 del 11/11/2021 regolarmente notificato, a mezzo nota prot. n. 926842 del 12/11/2021, alla quale si rimanda per il dettaglio, la richiesta di contributo di cui al paragrafo precedente;

DATO ATTO, ALTRESI', CHE:

a seguito dell'inoltro di specifica istanza da parte del professionista incaricato, depositata su piattaforma MUDE n. 1205700300000286932022, acquisita con protocollo n. 1276642 del 15/12/2022, ad integrazione di quella originaria e volta a superare i motivi di diniego alla base dell'emanazione del citato Decreto dirigenziale di rigetto n. A02193 del 11/11/2021 l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio:

- con nota in uscita prot. n. 350561 del 29/03/2023, cui si rimanda per gli elementi di dettaglio, è stata comunicata al professionista incaricato e, per il suo tramite, al richiedente la sospensione del procedimento amministrativo di concessione del contributo in attesa del completamento del procedimento di valutazione del livello operativo, trasmesso con prot. n. 1297910 del 19/12/2022 avente Rif. ID. 8841;
- con nota in uscita prot. n. 434629 del 14/04/2025, cui si rimanda per il dettaglio, stante quanto riportato nel capoverso che precede e considerata l'intervenuta archiviazione del procedimento amministrativo di valutazione del livello operativo di cui sopra, comunicata con prot. n. 327746 del 17/03/2025, è stato inviato al professionista incaricato e, per il suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

VERIFICATO che:

il termine di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è inutilmente decorso in assenza del deposito di memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, idonee e sufficienti a superare i motivi di diniego richiamati nelle corrispondenze di cui sopra ed alle quali si rimanda per la descrizione analitica degli stessi;

VISTO l'allegato esito istruttorio, da intendersi parte e sostanziale del presente provvedimento;

### **DECRETA**

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

il rigetto della richiesta di contributo, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss. mm. e ii., avente ad oggetto gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso abitativo con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100/2020 e ss. mm. ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Amedeo D'Egidio, in qualità di rappresentante di condominio di fatto, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Antrodoto (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg.10, Part. 385, Sub. 3-4 - ID 7314.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Stefano Fermante



## ESITO ISTRUTTORIO - Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata ☒ DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)  
☐ DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

Costo convenzionale al netto di Iva: € xxxxxxxx (< limiti previsti dall' art. 3 Ord. 100/2020)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA n. 4/2016 e n. 8/2016  
s.m.i. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

### Dati generali

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Provincia      | Rieti                       |
| Comune         | Antrodoco                   |
| Via            | Largo Santa Chiara, n.3     |
| Richiedente    | Amedeo D'Egidio             |
| Professionista | Geom. Roberto Del Sole      |
| Dati Catastali | Fg. 10, Part. 385, Sub. 3-4 |

### Dati identificativi dell'istanza

#### Piattaforma informatica

ID fascicolo MUDE: 1205700300000125912020

### USR

ID Istanza: 7314

Protocollo: 1044065 del 30/11/2020

Istruttore: Ing. Primo Desideri

Richiesta anticipo Spese Tecniche (O.C.S.R. n. 94/2020)

sì ☐ no ☒

Controllo<sup>1</sup> (art. 10 e 12 O.C. 100/2020)

preliminare ☒ preventivo ☐

Verifica a campione (art. 12, c. 1, O.C.S.R. n. 100/2020)

sì ☐ no ☒

|                                                   |                                                                  |                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipologia di intervento:                          | Riparazione con rafforzamento locale                             | <input type="checkbox"/>            |
|                                                   | Demolizione collabente                                           | <input type="checkbox"/>            |
|                                                   | Collabente vincolato                                             | <input type="checkbox"/>            |
|                                                   | Ripristino con miglioramento sismico                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                   | Adeguamento/Demolizione e ricostruzione                          | <input type="checkbox"/>            |
| Destinazione e tipologia edificio:                | Residenziale                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                   | Prevalentemente residenziale                                     | <input type="checkbox"/>            |
|                                                   | Produttivo assimilabile a residenziale                           | <input type="checkbox"/>            |
| Natura giuridica della titolarità del contributo: | Singolo proprietario                                             | <input type="checkbox"/>            |
|                                                   | Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari) | <input type="checkbox"/>            |
|                                                   | Condominio di fatto                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                   | Condominio registrato                                            | <input type="checkbox"/>            |
|                                                   | Consorzio                                                        | <input type="checkbox"/>            |

<sup>1</sup> Artt. 70 e 76 del T.U.R.



**Oggetto: Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di Ripristino con miglioramento sismico con danni lievi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dal Sig. Amedeo D'Egidio relativa al fabbricato sito nel Comune di Antrodoto (RI), distinto in Catasto al foglio 10, mappale 385, sub. 3-4 - ID 7314.**

CONSIDERATO CHE:

- in data 30/11/2020 con prot. 1044065 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto del Sig. Amedeo D'Egidio, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Antrodoto, distinto in Catasto al foglio 10, mappale 385, Sub. 3-4, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota Prot. 1115148 del 21/12/2020, questo Ufficio ha richiesto di regolarizzare l'istanza ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'O.C.S.R. n. 108/2020;
- la suddetta istanza è risultata incompleta della documentazione minima richiesta, con nota Prot. 652371 del 28/07/2021, questo Ufficio resta in attesa della documentazione atta a completare l'istanza in oggetto;
- con nota Prot. 754566 del 23/09/2021, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;
- con nota Prot. 926842 del 12/11/2021, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il rigetto della richiesta di contributo con Atto n. A02193 del 11/11/2021;
- con nota Prot. 1276642 del 15/12/2022 e successiva integrazione il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso una Variante all'istanza;
- con nota Prot. 350561 del 29/03/2023, l'istanza viene sospesa in attesa del completamento del procedimento di valutazione del livello operativo trasmesso con prot. n. 1297910 del 19/12/2022 avente Rif. ID. 8841;
- con nota Prot. 327746 del 17/03/2025 avente Rif. ID. 8841 l'istanza è stata archiviata, permanendo motivi ostativi che non consentono a questo Ufficio di concludere l'iter istruttorio.
- con nota Prot. 434629 del 14/04/2025, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 28/04/2025

L'istruttore di competenza:

*Ing. Primo Desideri*

Copia